|  |
| --- |
| COMUNE DI MILAZZO *Città Metropolitana di Messina*  SETTORE POLIZIA LOCALE |
| CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE URBANE DI SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI BIKE SHARING E NAVETTA  DURATA ANNI 8 ( OTTO ) |
| **CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE**  **CIG 7886472A91** |

**Art. 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione delle aree urbane di sosta a pagamento senza custodia con servizi complementari navetta e bike sharing a flusso libero (free floating) per complessivi 1482 posti auto nel Comune di Milazzo, individuate dalla G.M con delibera n.55 del 31.03.2018 negli elaborati grafici alla stessa allegati, nonché nella tabella riepilogativa allegata al presente capitolato.

**Art. 2**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto la gestione delle aree della sosta veicolare a pagamento ed i servizi complementari, come meglio di seguito esplicitati.

* 1. La gestione operativa della sosta a pagamento presuppone:

1. la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti automatizzati e sistema tecnologico per il monitoraggio, il controllo e la gestione della sosta,
2. La fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 150 biciclette per l’avvio del servizio di bike sharing a flusso libero (free floating) ivi inclusa la fornitura e collocazione di n. 50 portabiciclette;
3. La fornitura di n. 2 minibus per l’istituzione di un servizio di bus navetta;
4. La fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale con numerazione degli stalli di sosta garantendo il rispetto delle norme cogenti (Nuovo Codice della Strada) d.lgs. 30.04.1992,n. 285 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutta l’area prevista dal piano della sosta;
5. La fornitura in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 68 parcometri di nuova generazione;
6. La fornitura di quanto necessario per lo svolgimento nella sua interezza del servizio in concessione, compreso il materiale di consumo tra i quali i materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la carta chimica delle stampanti, conformi a quelli nei manuali di uso e manutenzione dei sistemi;
7. La fornitura dei sistemi di sicurezza per la visibilità e l’individuazione del personale addetto al servizio e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio.

2.2 S’intendono comprese tra le prestazioni costituenti il servizio:

1. l’emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta (nei modi indicati infra);
2. l’attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
3. l’attività di prelievo degli incassi secondo le tariffe vigenti dei servizi;
4. la predisposizione di modulistica e l’istruttoria completa delle istanze presentate dagli utenti, compreso il controllo sulle dichiarazioni presentate, il rilascio delle tessere per il pagamento della sosta, ogni altra operazione necessaria affinché l’utente possa fruire in modo corretto della sosta a pagamento;
5. l’attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility);
6. la pubblicizzazione del servizio con indicazione al pubblico di orari, tariffe e le conseguenze nei casi di mancato versamento delle tariffe, nonché avvisi nell’eventualità di non funzionamento e disattivazione degli impianti;
7. il mantenimento in buono stato di pulizia e decoro delle aree di sosta;
8. la predisposizione della la Carta della Qualità del Servizio oggetto del presente affidamento conformemente all’art.11 del D.lgs.n.286/1999,nonché conformemente all’art.2 comma 461 della legge 24 Dicembre 2007, n.244, obbligandosi a rispettare quanto ivi previsto con ogni relativa spesa a carico del gestore stesso. In ogni caso, l’Amministrazione Comunale potrà accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni – comprese le informazioni che ritenga necessari o utile allo svolgimento dei suoi compiti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo, nei limiti alla tutela della privacy, dei segreti industriali e dell’autonomia delle scelte imprenditoriali.
9. quant’altro previsto nel presente capitolato ed ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento.

2.3 Il sistema tecnologico fornito dovrà permettere di:

1. gestire in modo completo il sistema tariffario della mobilità e il piano della sosta deliberato dall’Amministrazione Comunale ed eventuali variazioni e aggiornamenti che potranno verificarsi nel corso della durata della concessione;
2. monitorare in tempo reale la domanda di sosta degli utenti, la rotazione, l'occupazione e il pagamento della tariffa, anche con l’inserimento della targa, per ogni singolo posto;
3. acquisire dati ed elaborare statistiche ai fini sia di analisi sulla sosta, sia della diffusione di informazioni in tempo reale sui parcheggi agli utenti;
4. gestire il servizio di vigilanza e controllo della regolarità della sosta a pagamento da parte degli Ausiliari e della Polizia Locale tramite appositi dispositivi (palmari o smartphone);
5. gestire le attività di rendicontazione degli incassi della sosta derivanti da tutti i canali di acquisto disponibili ;
6. gestire lo “Sportello Smart Mobility”, sportello al cittadino sia fisico, sia virtuale tramite web, per le operazioni di acquisto di abbonamenti e rilascio e rinnovo dei permessi;
7. gestire in modo completo il sistema della mobilità ciclabile.

Per l’esercizio delle attività finalizzate all’espletamento dei servizi, il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie .

2.4 Il Servizio di gestione parcheggi è da considerarsi ad ogni effetto di interesse pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta concessionaria per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista dal presente Capitolato.

**Art. 3**

**DURATA DELLA CONCESSIONE – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE - CONSEGNA DEL SERVIZIO**

* 1. La concessione avrà la durata di giorni **2920 (**anni 8) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
  2. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto da parte del Concedente e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera da parte del Concessionario.
  3. Il Concessionario entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio posto in essere dal competente Dirigente provvederà, in conformità al Capitolato Tecnico e alla Offerta tecnica, alla redazione del Progetto esecutivo del servizio e della Gestione dell’intervento e alla sua presentazione al Responsabile del Procedimento che curerà l’istruzione ai fini della sua approvazione. Resta inteso che nell’ambito dell’attività di progettazione il Concessionario avrà facoltà di sottoporre al Concedente modifiche/varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell’intervento. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere adottate dal Concessionario a proprio cura e spese, esclusivamente a seguito dell’approvazione del Concedente.
  4. Il Concedente provvederà entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla presentazione del progetto ad assumere le determinazioni inerenti la sua approvazione, indicando le proprie eventuali definitive prescrizioni previa acquisizione di ogni opportuno e necessario parere, autorizzazione, nulla osta comunque denominato.

In caso di rilievi /osservazioni/richieste di modifica che il Concedente dovrà far pervenire al Concessionario nel minor tempo possibile ed in modo dettagliato ed analitico, il Concessionario dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi quindici giorni.

* 1. Il Concessionario dovrà realizzare i lavori e le forniture necessari per l’avvio del servizio entro il termine massimo di gg. 90, naturali e continuativi, dalla data di consegna delle aree, successiva alla sottoscrizione della Convenzione, rispondendo di grave inadempimento per il caso di ritardo. Tale inadempimento sarà sanzionato, per ogni giorno di ritardo, con una somma pari allo 0,20% del valore del canone concessorio spettante al Comune in seguito all’aggiudicazione della gara.

Qualora l’inadempimento si protraesse oltre il termine di gg. 30, si procederà alla revoca della concessione e, quindi, all’escussione dell’intera garanzia definitiva costituita.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

3.6 La consegna del servizio sarà preceduta dall’accertamento in contraddittorio, tra il Concessionario e il Direttore dell’Esecuzione, mediante redazione di apposito verbale, della sussistenza delle condizioni di operatività relative al servizio (segnaletica orizzontale e verticale sui luoghi, parcometri e sensori installati o tecnologie equivalenti e funzionanti, fornitura biciclette e rastrelliere per il servizio bike sharing a flusso libero, minibus e personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti di legge) e si concluderà con l’emissione del certificato di verifica di conformità del Direttore dell’esecuzione volto ad accertare la regolare esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori oggetto della Concessione nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla Concessione medesima e delle eventuali leggi di Settore.

3.7 Allo scadere dei termini contrattuali ovvero in caso di risoluzione del contratto il Concessionario è tenuto a rimuovere, se richiesto dall’Ente Concedente, le apparecchiature di sua proprietà, ripristinando lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d’ufficio, con addebito delle spese sostenute.

* 1. Ai sensi dell’art.175 del Codice non sono consentite proroghe alla Convenzione

**Art. 4**

**AREE DELLA SOSTA - REGIME ORARIO DELLA SOSTA**

* 1. **AREE DELLA SOSTA**

Le aree di sosta urbana a pagamento, per numero ed ubicazione, sono quelle individuate dalla G.M. con delibera di n. 55 del 31.03.2018, ai sensi dell’art.7 del codice della strada, sulla base degli elaborati tecnici allegati e costituiti da:

1. relazione tecnica illustrativa;
2. tav. a) regolamentazione della sosta dei servizi;
3. tavola b) settori della sosta in centro;
4. tavola c) individuazione stalli a pagamento in centro;
5. tavola d) individuazione stalli a pagamento tratto lungomare Garibaldi;
6. tav. e) individuazione stalli a pagamento in zona balneare.

Le aree individuate per la sosta a pagamento sono in numero 1482, a tariffazione differenziata, meglio descritti nell’allegato al presente capitolato denominato “Aree urbane di sosta a pagamento“

Le vie rappresentate ricadono in zone che rivestono carattere di particolare rilevanza urbanistica riguardanti sia zone ad interesse commerciale che storico e paesaggistico.

Le aree individuate sono destinate alla sosta a pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e cose.

Non è consentito l’uso delle aree che non sia conforme e necessario a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia parcheggio di veicoli.

4.2 **IL REGIME ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO E IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE** sono quelli approvati dalla Giunta Municipale con la delibera n.56 del 31.03.2018:

1. .**ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO** (non modificabili dal Concessionario):

* ZONA CENTRO URBANO – SETTORE “A” E SETTORE “B”

1. dalle ore 08:30 alle ore 13:30, da lunedì a domenica, compreso le festività infrasettimanali ;
2. dalle ore 15:30 alle ore 20,30, da lunedì a domenica, compreso le festività infrasettimanali.

* ZONA MOVIDA – SETTORE C

1. dalle 21:00 alle 02:00 , venerdì, sabato e domenica compreso le festività infrasettimanali dal 15 Giugno al 15 Settembre ;
2. dalle ore 21:00 alle ore 02:00, tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo compreso dal 16 Settembre al 14 Giugno

* ZONA BALNEARE - SETTORE D

1. dalle 09:00 alle 19:00, tutti i giorni compresi i festivi nel periodo compreso dal 15 Giugno al 15 Settembre

* STALLI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Dalle ore 08,30 alle ore 13,30 da lunedì a domenica compresole festività infrasettimanali;
2. Dalle ore 15,30 alle ore 20,30 da lunedì a domenica compreso le festività infrasettimanali

La zona mare è compresa tra la via Tono ed il tratto di via del Marinaio d’Italia che va dal campo sportivo all’intersezione con la via San Papino.

Al di fuori dei suddetti orari la sosta è libera e pertanto non è dovuta tariffa.

I periodi e gli orari della sosta a pagamento possono formare oggetto di modifica da parte del Concedente.

**Art.5**

**DISPONIBILITA’ DELLE AREE DI SOSTA**

L’Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore se non ricorrono motivi d’urgenza. Dovrà, pertanto ,essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni culturali sportive e religiose autorizzate dall’Amministrazione comunale.

La sospensione avrà durata limitata al periodo di svolgimento della manifestazione autorizzate dal Comune e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di compenso per i mancati introiti e rimborsi.

Per i casi relativi ad occupazioni di suolo pubblico debitamente autorizzate dal Comune che si rendessero necessari per eseguire lavori su edifici pubblici o privati, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (ad es. reti elettriche, approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas, telefonia) la ditta autorizzata ad occupare l’area per eseguire lavori ove ricadono gli stalli di sosta a pagamento, prima di iniziare i lavori, dovrà pagare alla ditta concessionaria la tariffa oraria prevista all’art.6 del presente capitolato, per l’intero tempo di utilizzo degli stalli occupati.

Nel caso di sospensione continuativa del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale per un tempo superiore a gg. 30, anche per ragioni diverse da quelle sopra indicate e fatta esclusione di

quelle autorizzate e per le quali è previsto il pagamento della tariffa, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal contratto, senza pretese risarcitorie nei confronti del Comune .

**Art. 6**

**CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

* 1. La controprestazione a favore del Concessionario, per l’intera durata della concessione, consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (incassi derivanti dal pagamento della sosta e *bike sharing*, esclusi gli incassi derivanti dalle contravvenzioni) nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.
  2. Il corrispettivo a favore del Concessionario è remunerato esclusivamente con le tariffe pagate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento e le *bike sharing*, senza integrazioni.
  3. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse conseguire gli incassi attesi né quelli stimati dal Comune e riportati nel piano finanziario del servizio, al Concessionario non spetta alcuna integrazione da parte del Comune.
  4. Nell’ipotesi di mancato pagamento della tariffa, il Concessionario potrà richiedere all’interessato il versamento di una somma pari alla tariffa di un ora del turno di servizio nel quale l’auto è stata rinvenuta in sosta nello stallo a pagamento, fornendo all’utente adeguati mezzi di prova della commessa violazione.
  5. In conformità al disposto dell’art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tale struttura trasferisce in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito all’articolo 3 comma 1 lett.zz) del Codice.
  6. Il corrispettivo s’intende comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio ed in generale per l’esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel presente Capitolato.
  7. Il Concessionario dovrà sopportare interamente le spese per la riscossione delle tariffe di sosta .

**Art.7**

**MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA**

* 1. Le tariffe saranno pagate dagli utenti esclusivamente nei modi indicati:

1. con monete metalliche introdotte nel parcometro;
2. con carte di credito a scalare distribuite dal concessionario
3. con carte bancarie
4. con sistemi attivabili (APP) direttamente da cellulare, pc, tablet ;
5. abbonamenti di sosta mensili e settimanali acquistati o pagati anche via web, attivati dal concessionario e senza oneri per il Comune.
6. per le bike sharing, tramite app da smartphone

7.2 IL Concessionario assume ogni responsabilità, onere e peso nei confronti degli utenti del servizio per il mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione o a mancato aggiornamento .

**Art.8**

**TARIFFE DI SOSTA**

* 1. Le tariffe delle aree di sosta a pagamento sono quelle deliberate dall’Amministrazione Comunale con delibera giuntale n.56 del 31.03.2018 e successiva deliberazione n.26 del 12.02.2019 sono così determinate :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | TARIFFA ORARIA ORDINARIA ( SETTORE A) | € 1,20/ora |
| b) | TARIFFA ORARIA RIDOTTA (SETTORE B) | € 0,60/ora |
| c) | TARIFFA A SCATTO CARICO E SCARICO MERCI | € 1,20/15 minuti |
| 1. d | TARIFFA ORARIA NOTTURNA (SETTORE C) | € 1,20/ora |
| e) | TARIFFA GIORNALIERA STAGIONALE | € 5,00/10 ore |
| f) | TARIFFA STAGIONALE MEZZA GIORNATA (SETTORE D E SETTORE ZONA BALNEARE ) | € 3,00/ ora |
| g) | TARIFFA STAGIONALE INTERA GIORNATA (SETTORE D E SETTORE ZONA BALNEARE ) | € 5,00/ora |
| h | TARIFFA ABBONAMENTI ( SETTORE B)  settimanale intera giornata | € 15,00/mese |
| i) | TARIFFA ABBONAMENTI MENSILE  (SETTORE B)  intera .giornata | € 60,00/mese |
| l) | BIKE SHARING a flusso libero (rimane gratuita la prima mezz’ora, dalla seconda ora e seguenti le frazioni di ora saranno computate per il loro effettivo utilizzo rapportato al costo di nolo orario pari a 0,30) | € 0,30/h (1^ora) |

8.2 La riscossione delle tariffe, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n.267/2000, viene effettuata dal Concessionario nelle forme indicate al precedente art.7.

8.3 Le tariffe non sono oggetto di variazione da parte del Concessionario.

8.4 Con riguardo al Bike Sharing l’orario del servizio è previsto per tutti i giorni della settimana compresi i festivi h 24

8.5 Sul Concessionario ricadono i rischi di gestione del servizio, tutti inclusi e nessuno escluso, compreso quello del mancato pagamento della tariffa da parte dell’utente.

8.6In caso di variazione delle tariffe di sosta o della disciplina comunale riguardante la sosta a pagamento, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per la stessa.

**Art. 9**

**ESENZIONI DAL PAGAMENTO**

* 1. Sono esentati dal pagamento della sosta :

1. Veicoli a propulsione elettrica;
2. Veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e Provinciale, e, in generale, alle Pubbliche Amministrazioni;
3. Veicoli di soccorso ed emergenza;
4. Veicoli di proprietà comunale
5. Veicoli dei medici di base in visita domiciliare urgente che espongono nella parte anteriore dell’autoveicolo il permesso rilasciato dall’Ordine dei Medico o dall’A.S.P;
6. Mezzi di Protezione Civile;

9.2 L’Amministrazione si riserva, nel corso della concessione, di modificare o integrare le ipotesi di esenzione innanzi descritte, previa intesa con il Concessionario.

**Art. 10**

**ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario :

* 1. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.68 PARCOMETRI

Il Concessionario è tenuto alla fornitura e posa in opera di n. 68 parcometri abilitati all’inserimento della targa, di cui 3 di scorta, per sopperire a guasti, dotati di tecnologia equivalente a quella descritta nell’apposita scheda tecnica comunale della quale ha avuto piena conoscenza prima della presentazione dell’offerta economica nonché l’intero complesso tecnologico necessario per l’espletamento del servizio (sensori di sosta o sistema di rilevazione in tempo equivalente, pc, tablet, stampanti, software, etc) secondo le istruzioni impartite dal Direttore dell’esecuzione. La posa in opera è comprensiva, oltre che dei lavori necessari per la loro installazione e messa in esercizio, anche degli eventuali allacciamenti alla rete di energia elettrica.

Il posizionamento dei Parcometri dovrà osservare le indicazioni contenute negli elaborati grafici allegati al progetto e comunque della configurazione del luogo da concordare con il Concedente. Il parcometro permetterà di adeguare le tariffe in funzione dei giorni feriali, delle festività e di fasce orarie giornaliere. Le apparecchiature dovranno essere prodotte da aziende con certificato di qualità secondo le norme europee ISO 9001 ed omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere alla normativa Ce relativa alla compatibilità elettromagnetica ed alle normative CEI 114-1 con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne ( -20 + 50 C°)

Qualora per motivi di pubblico interesse, si rendesse necessario lo spostamento di parte dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa la Concessionaria dovrà procedere a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene le specifiche tecniche, qualità, garanzie e quant’altro necessario per una ottimale gestione dei dispositivi si rinvia all’ elaborato progettuale “*Fornitura, posa in opera e configurazione di parcometri per la gestione del servizio, da affidare in concessione, delle aree per la sosta a pagamento nel Comune di Milazzo*”

Ai fini dell’installazione dei parcometri il Concessionario è tenuto a verificare preventivamente il passaggio di sottoservizi nella zona d’intervento.

Il Concessionario è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento i parcometri e l’intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto.

* 1. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORI

Il Concessionario è tenuto alla Fornitura di n. 1293 sensori (per l’intera copertura ad eccezione della zona balneare) alimentati a batteria per la rilevazione dei veicoli presso gli stalli a pagamento. I sensori sono installati uno per ciascun stallo e sono in grado di rilevare la presenza di un veicolo; comunicano i dati tra di loro formando una r*ete mesh.* La trasmissione del dato da parte dei sensori è coordinata da r*epeater* (anch’essi alimentati a batteria) installati in posizione rialzata su pali o muri presenti nelle vicinanze al gruppo sensori che li sottende.

Per quanto attiene le specifiche tecniche, qualità e garanzie etc. si rinvia all’ elaborato progettuale *“ Descrizione e specifiche tecniche del sistema di monitoraggio della sosta attraverso i sensori di rilevazione ”*

Resta fermo che al fine di fornire una spesa correlata ad un sistema il più performante possibile, la conferma delle quantità e posizionamenti *sensori, repeaters e gatway*, corredate da eventuali ulteriori accorgimenti è subordinata ad una verifica con tecnici specializzati in fase di sopralluogo congiunto in funzione delle specifiche esigenze.

Il Concessionario ha comunque la facoltà di fornire un sistema tecnologico di monitoraggio, di ultima generazione, alternativo a quello proposto che consenta in ogni caso il monitoraggio in tempo reale di ogni singolo stallo a pagamento.

* 1. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SERVIZIO BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO (*free floating)*

Il free floating è una tipologia di bike sharing basata su un sistema “a flusso libero”, in cui le biciclette non sono dislocate – nei periodi di non utilizzo – presso stazioni fisse ma liberamente sul territorio ove si svolge il servizio della sosta da parte del concessionario.

La modalità free floating in un territorio come Milazzo offre la possibilità di usufruire di un servizio di bike sharing in modo diffuso anche nelle aree urbane periferiche sfruttando i nuovi sistemi di geo-localizzazione.

Il servizio, da attivare insieme al servizio di sosta a pagamento, prevede:

* la fornitura delle n. 150 biciclette;
* la fornitura delle n. 50 rastrelliere (20 di tipo A e 30 di tipo B);
* la fornitura di eventuali dotazioni del sistema diverse dalle biciclette (pannelli segnaletici, ..);
* l’acquisto e istallazione dei sistemi di back office (sistema di bigliettazione, software, centrale di controllo, …)
* le attrezzature per la manutenzione delle biciclette, il magazzino dei ricambi e i veicoli per il riequilibrio delle biciclette;
* lo sviluppo del sito web;
* la campagna di marketing per il lancio del servizio

Ai fini dell’operatività del servizio il Concessionario dovrà dotare le aree oggetto di concessione di n. 50 rastrelliere per il servizio di bike sharing a flusso libero (*free floating*) da collocate prioritariamente nelle seguenti aree:

* Parcheggio via Polidoro Carrozza ;
* Parcheggio Via Mariano d’ Italia (altezza via E.Cosenz);
* Parcheggio via Tono (boschetto dell’Ancora);
* Piazza XXV Aprile
* Via Francesco Crispi
* Parcheggio via Nino Bixio

Per quanto attiene alle specifiche tecniche, sistemi di protezione, qualità, garanzie e quant’altro necessario per una ottimale svolgimento del Servizio di Bike Sharing si rinvia all’elaborato progettuale *“Descrizione e specifiche tecniche del servizio di bike Sharing a flusso libero “ e* all’ elaborato *“ Descrizione e specifiche tecniche minibus” .*

ll Concessionario è tenuto altresì a mantenere in perfetto stato di funzionamento i servizi complementari delle bike sharing provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

* 1. FORNITURA MINIBUS

Il Concessionario è tenuto alla fornitura di n.2 minibus da 15 (quindici posti) di cui 1 (uno) per i diversamente abili per l’istituzione di un servizio di bus navetta al fine di collegare velocemente i parcheggi di interscambio e favorire il progetto di mobilità integrata nella gestione delle aree urbane per la sosta a pagamento.

Il servizio navetta prevede 5 itinerari sarà gratuito per tutta l’utenza disposta a lasciare l’auto nei parcheggi d’interscambio. Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare i tempi di percorrenza stabiliti in sede di consegna del servizio.

Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dei minibus oggetto di fornitura si fa rinvio alla perizia ” *Descrizione e specifiche tecniche minibus*”

* 1. REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione della segnaletica orizzontale con numerazione degli stalli di sosta e relativa manutenzione nonché alla fornitura ed installazione della segnaletica verticale e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dovrà altresì procedere al rifacimento (*manutenzione ordinaria*) della segnaletica orizzontale ogni due anni ed ogni qual volta (*manutenzione straordinaria* ) se ne renda necessario, come previsto, tra l’altro, dal piano di manutenzione allegato al presente Capitolato.

Gli interventi straordinari di manutenzione dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta inviata via pec dal Comando di Polizia Locale.

Dovrà inoltre procedere, entro 48 ore dalla notizia comunicata nelle medesime forme, al ripristino di eventuale segnaletica verticale abbattuta o comunque non più utilizzabile, indicante il pagamento e le tariffe oltre che gli orari. Se non saranno rispettati i tempi suindicati l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali di cui all’art.23 del presente Capitolato.

Il “C*omputo Metrico Estimativo*” al quale si fa rinvio contiene in dettaglio le aree oggetto d’intervento nonché la stima dei costi relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

* 1. Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico di :

1. Sostenere tutte le spese necessarie per l’organizzazione del lavoro, la sicurezza aziendale e del personale sui posti del lavoro;
2. Dotarsi, a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l’area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.
3. Rimborsare al Comune le spese per pubblicità bando di gara

**Art. 11**

**CANONE CONCESSORIO**

11.1 Il Concessionario dovrà corrispondere mensilmente al Comune di Milazzo il canone di concessione per l’intera durata della concessione. L’entità del canone da corrispondere in favore del Concedente è oggetto di offerta al rialzo in sede di gara. La base di gara fissa un canone annuo pari a € 161.845,99 omnicomprensivo di ogni tassa e/o onere locale

Il pagamento di ciascuna rata mensile di canone dovrà essere effettuato puntual mente in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, pena l’applicazione di interessi moratori, mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria Comunale .

Nel caso di ritardo di versamento di tre rate consecutive di canone, il Concedente, qualora il pagamento, comprensivo di interessi moratori, non venisse effettuato entro gg.15 dalla formale contestazione, escuterà la corrispondente parte della garanzia definitiva, ob bligando il Concessionario a ripristinare il valore della garanzia iniziale.

11.2 Allo scadere dei termini contrattuali della Concessione ove i ricavi effettivi fossero superiori all’importo dei ricavi presunti posti a base di gara il Concessionario è tenuto a riconoscere al Comune di Milazzo una ulteriore quota pari al 30% sulla parte eccedente.

**ART. 12**

**VARIAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione è soggetto a variazioni in caso di :

* aumento o diminuzione delle tariffe;
* aumento o diminuzione del numero degli stalli di sosta a pagamento;
* aumento o diminuzioni del numero delle biciclette del sistema bike sharing a flusso libero (*free floating*);

**Si precisa che**:

1. aumenti e diminuzioni sono di esclusiva competenza del Comune, senza ingerenze, opposizioni o altro da parte del concessionario.
2. ***nel caso di variazione delle tariffe*** : il canone aumenterà o diminuirà secondo la seguente formula di calcolo: canone concessorio di aggiudicazione ( X ) ***diviso*** totale incasso iniziale ipotizzato ( Y ) e ***moltiplicato*** per il nuovo incasso ipotizzato con l’applicazione della tariffa variata ( Z ).
3. ***nel caso di variazione del numero degli stalli***: non saranno disposti aumenti né riduzioni di canone qualora la variazione del numero degli stalli fosse contenuta nel **5%** della previsione iniziale. Nel caso di variazioni in aumento o diminuzione superiori a detto **5%**, il canone varierà in relazione alla differenza percentuale risultante ( es. stalli iniziali n.1000 / nuovi stalli n. 900= percentuale di diminuzione 10% \*\* **canone diminuito del 5%** ( 10%-5%) \*\* stalli iniziali n.1000/nuovi stalli 1150= percentuale di aumento 11,5% \*\* **canone aumentato del 6,50% ( 11,50% - 5% )** \*\*.

Il Concessionario è tenuto a proprie spese, in caso di modifica delle tariffe e/o orari o sospensione del servizio a pubblicizzare nelle forme e secondo modalità preventivamente concordate con l’Amministrazione.

Il Concessionario è obbligato altresì a versare al Comune tutti i canoni previsti anche in caso di furto o comunque sottrazione od appropriazioni indebite degli incassi conseguiti attraverso i vari canali di pagamento attivati.

In caso di variazione delle tariffe di sosta o della disciplina comunale riguardante la sosta a pagamento , il Concessionario è obbligato ad adeguare idoneamente e tempestivamente le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento secondo le prescrizioni dettate dall’Amministrazione e senza oneri per la stessa.

**Art.14**

**OBBLIGHI DI SICUREZZA - DUVRI – PIANO DI SICUREZZA**

* 1. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro.

Il Concessionario o le imprese che costituiscono l’eventuale formazione collettiva, così come l’operatore esterno per l’installazione, manutenzione o gestione degli apparati tecnologici, potranno svolgere le rispettive attività solo dopo aver ricevuto il consenso scritto dal Comune, che sarà rilasciato previa verifica dell’idoneità tecnico professionale e dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza per ogni tipologia di servizio da svolgersi.

Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezioni individuali (DPI) e per la sua formazione sono a carico della stessa.

* 1. DUVRI

L’elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Ente Concedente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla segnaletica o sulla sede stradale.

* 1. PIANO SI SICUREZZA

Oltre ai documenti di cui all’allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., è fatto obbligo per l'aggiudicatario di predisporre, prima dell'inizio di lavori di manutenzione e/o installazione, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l’aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione e/o installazione suddetta. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall’aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, equipaggiando secondo norma tutto il personale destinato a prestare la propria opera per la gestione del Servizio in oggetto oltre a rispettare ogni norma in materia di lavoro; dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi. Per la predisposizione del Piano di Sicurezza si fa rinvio alle indicazioni di massima contenute nell’Allegato al presente Capitolato denominato “ *Indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza ”.*

**Art.15**

**PIANO DI MANUTENZIONE**

* 1. Il Concessionario è tenuto ad osservare il Piano di Manutenzione di cui all’elaborato progettuale allegato al presente Capitolato denominato “Piano di Manutenzione – Interventi previsti dal piano della sosta a pagamento”.
  2. Il piano di manutenzione comprende l’insieme delle operazioni e degli interventi da eseguire per ottenere la massima funzionalità ed efficienza delle opere allo scopo di mantenere nel tempo il valore, la loro affidabilità e garantire la massima continuità di utilizzo.

La manutenzione attiene in particolare alla parte impiantistica, ai sistemi di alimentazione elettrica, di illuminazione e degli impianti tecnologici , sia quelli integrati negli elementi fisici dei sistemi e degli impianti pubblicitari per la gestione della sosta, nonché per servizi complementari con annessi sistemi tecnologici (bike sharing a flusso libero e navette di collegamento parcheggi interscambio).

Gli interventi di manutenzione si definiscono di tipo ordinario e straordinario in funzione del rinnovo e della sostituzione delle parti di impianto e di conseguenza delle modifiche più o meno sostanziali delle prestazioni dell’impianto stesso.

Le operazioni di manutenzione ordinaria faranno riferimento ad un programma di manutenzione preventiva e potranno essere anche correttive, mentre le operazioni di manutenzione straordinaria saranno esclusivamente del tipo correttivo.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico del Concessionario, salva in ogni caso la facoltà del Concedente di applicare le penalità previste nel presente Capitolato.

Il Concessionario è altresì tenuto a tracciare gli interventi di manutenzione.

Per ogni intervento di manutenzione il Concessionario ha l’obbligo di redigere un “*Rapporto di intervento*” dove annotare le verifiche e gli interventi effettuati, i risultati delle stesse e, se necessario, le azioni correttive adottate, indicando altresì i materiali di ricambio posti in opera.

Il “*Rapporto di intervento*” dovrà riportare la data e l’ora di inizio e fine dell’operazione, l’oggetto dell’intervento, la descrizione e la quantità di ogni singolo materiale di ricambio impiegato.

Il Comune di Milazzo potrà chiedere in qualsiasi momento l’invio dei “*Rapporti di intervento*” per effettuare delle verifiche relative alla regolare esecuzione dei lavori e, in caso di anomalie riscontrate, il Concessionario dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro 5 giorni lavorativi, fermo restando l’applicazione di penali in caso di inadempienza.

Il Concessionario dovrà inviare entro 120 giorni dal termine di ciascun anno un resoconto riepilogativo di tutti gli interventi effettuati.

* 1. Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere in perfetto stato di funzionamento i servizi complementari delle bike sharing e dei minibus provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Art. 16**

**CARTA SERVIZI e SERVIZIO MINIMO GARANTITO**

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una “*Carta della qualità dei servizi”* ed a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007.

Entro 60 giorni dalla consegna definitiva del Servizio, il Concessionario è obbligato a redigere la *“Carta della qualità dei servizi*”, a pubblicizzarla, a rispettarne i contenuti predisposti in conformità alle normative vigenti ed a sottoporla al Comune, per l’approvazione.

Detta *Carta dei Servizi* dovrà essere consegnata al Comune perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale; la stessa dovrà essere altresì pubblicata sul sito del Concessionario e messa a disposizione dell’utenza anche tramite cartelli stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili .

Essa dovrà sancire:

* la descrizione di un piano d’emergenza d’intervento che il Concessionario s’impegna ad osservare qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificassero cause di forza maggiore impeditive del regolare svolgimento del servizio.
* il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994;
* i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del Concessionario;
* gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
* le modalità di accesso alle informazioni garantite;
* le modalità per proporre reclamo;
* le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
* le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta Sevizi al Comune di Milazzo entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di penale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

**Art.17**

**CLAUSOLA SOCIALE**

Il Concessionario è tenuto a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, impegnandosi ad assumere prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti a condizione che il loro numero e la loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l’organizzazione aziendale prescelta dal Concessionario e con la pianificazione e le esigenze tecnico-organizzative dallo stesso previste per l’esecuzione del servizio.

Il Concessionario uscente ha impiegato per lo svolgimento del servizio n. 24 addetti.

Al personale impiegato dovrà essere garantito l’applicazione del CCNL di Settore (Contratto Collettivo Nazionale del Commercio – Addetti ad attività prevalenti di ausiliario alla sosta- art.17 comma 132 legge 15.05.1997 n.127 ) corrispondendo allo stesso le retribuzioni mensili secondo la prevista tariffa oraria nonché ottemperare ai versamenti previsti agli Enti previdenziali assistenziali e fiscali .E’ comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dal Concessionario.

In caso di mancato rispetto della presente Clausola Sociale il Concessionario incorrerà nella penale previste dal presente Capitolato.

**Art.18**

**NORME SUL PERSONALE**

Il Concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale.

Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionale di lavoro di categoria.

Il Concessionario è tenuto altresì ad assicurare che nella esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro

L’organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo da cui sia desumibile il numero degli addetti, le categorie e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni devono essere immediatamente comunicate all’ Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale si riservala facoltà di risolvere il contratto e di escludere la concessionaria da futuri affidamenti in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto concerne gli ausiliari della sosta gli stessi dovranno essere obbligatoriamente assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Gli ausiliari dovranno partecipare ad apposito corso di formazione iniziale della durata di un minimo di 24 ore, tenuto da personale esperto in materia di Codice della strada e dovranno sostenere un esame finale d’idoneità espletato da una commissione presieduta dal Comandante di Polizia Locale o di un suo delegato.

I corsi dovranno prevedere lo studio:

* delle normative del codice della strada di diretta competenza degli ausiliari della sosta;
* i reati contro la pubblica amministrazione;
* deontologia professionale ;

I costi per i corsi e l’esame finale sono a carico esclusivo del Concessionario.

Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento plastificata, indicante nome e cognome e munito di fotografia, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uno specifico abbigliamento distintivo (vestiario) da concordare con il Comando di Polizia locale che ne consenta una facile individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro nelle aeree interessate dalla circolazione veicolare.

Le uniformi degli ausiliari, inoltre, che non dovranno generare confusione con quelle della Polizia Locale, dovranno essere preventivamente approvate dal Comando di Polizia Locale.

Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Tutto il personale dipendente dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione., e comportarsi con correttezza e senso di responsabilità, tenendo, in ogni caso, un atteggiamento consono al servizio cui sono preposti.

Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della Concessionaria per gli adempimenti conseguenti.

La Concessionaria si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Resta affidata al Comando di Polizia Locale la verifica sull'idoneità della condotta degli addetti al servizio. In caso di inadeguatezza o manifesta incompatibilità tra le condotte adottate e la funzione svolta, il Comandante di Polizia Locale farà al Concessionario le segnalazioni e rimostranze del caso. Per l’attività di accertamento delle infrazioni al C.d.S. , gli ausiliari dovranno sottoscrivere la presenza in servizio che dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando di Polizia Locale di Milazzo.

Nessun corrispettivo è riconosciuto al Concessionario per la rilevazione degli accertamenti di violazione al C.d.s. nelle aree oggetto della concessione.

E’ vietata la riscossione di sanzioni amministrative comprese quelle accertate in violazione al C.d.S. da parte del Concessionario.

Il Comune Concedente non assume alcuna responsabilità per danni dipendenti dall’espletamento del servizio ed è tenuto indenne dal Concessionario da ogni e qualsiasi onere verso chiunque reclamasse risarcimenti.

Il Concessionario libera il Comune di Milazzo da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Il Concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell’esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Milazzo , e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti. I controlli da parte del Comune di Milazzo non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del Concessionario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento, con codice identificativo.

Il concessionario trasmetterà al Comune di Milazzo, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.

Si richiama, infine, la legge n.127/97 istitutiva della figura professionale dell’ausiliare della sosta, la circolare n.300/a/26467/110/26 del 25.09.1997 del Ministero dell’interno – dipartimento della pubblica sicurezza – che precisa i suoi limiti e funzioni , nonché l’art.68 della L.n.488 del 23.12-1999 e s.m.i. che conferisce allo stesso ulteriori mansioni.

**Art. 19**

**REFERENTE DEL CONCESSIONARIO**

In sede di verbale di consegna definitiva del Servizio il Concessionario indicherà per iscritto al Comune le generalità ed i contatti del referente del Servizio, quale unico interlocutore con l’Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni inerenti il servizio, le quali si riterranno, ad ogni effetto, come rivolte al Concessionario.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune ogni variazione relativa al referente.

L’Ufficio del Comune referente per il Responsabile di cui sopra è il Comando di Polizia Locale sito in Milazzo, via San Paolino.

**Art. 20**

**CONTROLLO DI GESTIONE**

* 1. Ai fini della vigilanza sull'osservanza degli obblighi contrattuali e sul corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione, il Concedente procederà a mezzo il proprio Direttore dell’esecuzione, all’uopo nominato, di concerto con il RUP ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
  2. Il Concessionario, qualora il Comune non potesse provvedere mediante consultazione on line a reperire le informazioni necessarie, è tenuto a presentare, nel termine più breve richiesto dal Direttore dell’esecuzione e/o dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale e/o dal RUP, se del caso, con periodicità che sarà dagli stessi soggetti indicata:
* un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli ed agli incassi delle tariffe in ciascuna zone di servizio;
* un report sulle eventuali interruzioni del sistema;
* un report sui tempi medi di intervento degli addetti per l'accertamento delle infrazioni.

20.3 Il Concessionario dovrà consentire in qualunque momento all’Amministrazione Comunale Concedente l'accesso diretto riservato sui dati dell'occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata, con la possibilità di poterli utilizzare al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta tramite strumenti di *Business Intelligence*, per cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.

20.4 Il Concessionario è altresì tenuto ad istituire un registro delle firme giornaliere del personale, tenendolo sempre a disposizione del Corpo di Polizia Locale per i controlli . Detto registro al momento del controllo sarà siglato dall’Agente delegato dal Comandante del Corpo. Nei casi di anomalie riscontrate (insufficienza numerica del personale in turno di servizio), l’Agente richiederà copia della parte di registro interessata dall’anomalia ed il Concessionario non potrà rifiutarsi.

20.5 L’Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni sui dati (accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce d’orario, per durata, raffronto di darti relativi a periodi diversi, ecc) al fine di effettuare analisi sulla sosta.

La Concessionaria si obbliga a consentire all’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**Art.21**

**ASSISTENZA, INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà attivare, entro 30 giorni dalla consegna del servizio, una propria sede tecnico-operativa nel Comune di Milazzo attraverso la quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, con funzioni anche di punto di informazione per gli utenti.

L'orario minimo garantito di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 7:00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, con riserva per il Comune di Milazzo di modificare l'orario medesimo nel corso della durata del contratto.

Gli addetti dovranno ricevere tutte le informazioni sul servizio e ricevere eventuali reclami.

Il Concessionario dovrà farsi carico di pubblicizzare, nel corso della concessione, mediante un sito web appositamente dedicato e costantemente aggiornato e mediante altri mezzi ritenuti idonei, le aree di parcheggio oggetto del presente Capitolato e quelle che saranno successivamente individuate in caso di variazioni del servizio, con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto dei titoli di pagamento e dei vari punti vendita, le conseguenze nei casi di mancato versamento delle tariffe e le eventuali sospensioni temporanee delle tariffe. .

L’assistenza agli utenti dovrà essere garantita anche mediante l’istituzione di un servizio telefonico dedicato per l’utente.

Inoltre nelle aree di sosta, sugli impianti di esazione o nelle vicinanze degli impianti di esazione o in altri luoghi, in base alle peculiarità delle aree di sosta, dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi un referente e un numero di telefono a cui l’utente può rivolgersi in caso di necessità di informazioni e/o reclami contingenti alla sosta nell’area prescelta. La segnaletica ed il luogo di apposizione dovranno essere concordati con la Polizia Locale.

**Art. 22**

**REVOCA O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

22.1 In caso di fatto del Concedente o per motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell’esecuzione di durata superiore a 180 giorni , Il Concessionario potrà risolvere la Concessione previa diffida ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il Contratto di Concessione.

2.2 Nei casi anzidetti trovano applicazioni le norme previste dall’art.176 comma 4 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii come in dettaglio richiamate nella Convenzione.

**Art. 23**

**PENALI**

Fermi i casi di revoca della concessione e di risoluzione contrattuale indicati nel presente Capitolato , nonché ogni altra prescrizione di legge o regolamento disciplinante la specifica inadempienza, qualora il Concessionario violasse gli obblighi previsti dal presente Capitolato, richiamati nel prospetto denominato “Penali e principali sanzioni “, saranno applicate le penali indicate nel prospetto medesimo accanto a ciascun adempimento previsto.

Le inadempienze che danno titolo all’applicazione delle sanzioni saranno contestate in forma scritta dal direttore dell’esecuzione ed inviate al RUP dell’intervento , il quale, previo esame di eventuali controdeduzioni che il Concessionario ha diritto di presentare in forma scritta entro e non oltre gg.10 dalla data di ricevimento della contestazione, formulerà al Dirigente di Polizia Locale proposta di provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, a seconda della conclusione istruttoria . Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate nella Tesoreria comunale entro gg.15 dalla notifica del provvedimento dirigenziale di applicazione . Trascorso tale termine senza che la sanzione sia stata versata, il Comune escuterà la garanzia definitiva per la parte corrispondente al credito vantato, gravato da interessi moratori, con l’obbligo del Concessionario di ripristinare il valore iniziale della garanzia .

Il Comune di Milazzo comunque, ai sensi dell’art.1382 cod.civ, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ulteriori danni.

**Art.24**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione del contratto di concessione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni per le fattispecie di seguito specificate:

1. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio protratta per un periodo superiore a giorni 10 ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente **;**
2. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Milazzo;
3. impiego di personale addetto al controllo privo dei requisiti prescritti per legge;
4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
5. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente ufficio Comunale ;
6. mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
7. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte, oltre il termine di giorni trenta dalla richiesta;
8. violazione da parte del personale dipendente degli obblighi di comportamento di cui all’art.22 qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
11. perdita da parte della Concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
12. allorché sia intervenuto nei confronti del legale rappresentante della concessionaria un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misura di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80;
13. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
14. Il Concessionario sia incorso in violazioni dei documenti contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della fornitura o dell’erogazione dei servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolata a decorrere dal ricevimento della intimazione scritta;

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile, il Comune di Milazzo avrà diritto di incamerarsi la cauzione definitiva, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii in caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune di Milazzo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Si precisa che il mancato versamento dei canoni di concessione per l’importo complessivo pari al 70% della cauzione definitiva, determinerà la risoluzione ipso iure del contratto stipulato.

**Art.25**

**RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE**

In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione di Concessione ai sensi dell’art.1463 del codice civile.

In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario secondo gli importi indicati nella Convenzione alla quale si fa rinvio .

**Art.26**

**DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni è domiciliato nella sede e all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo III – 8.13 della Convenzione..

**Art.27**

**GARANZIE e RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l’applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, il Concessionario deve costituire, ai sensi dell’articolo 103 del Codice , una garanzia denominata “ garanzia definitiva” o sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall’art.93, commi 2 e 3 del codice di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale calcolato in relazione all’intero periodo della concessione. L’Importo contrattuale, in applicazione analogica dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, quale corrispettivo oggetto della concessione, stimato sulla base del piano economico finanziario asseverato presentato in gara dall’aggiudicatario. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del medesimo art.103.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93 comma 3. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del codice nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione delle attività oggetto dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune in contraddittorio con il Concessionario nel verbale di restituzione al Committente di tutte le aree di parcheggio in perfetto stato di manutenzione.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non diventasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto nel termine previsto dal presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19.01.2018.

Il Concessionario libera il concedente da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell’esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Milazzo , e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti.

La concessionaria s’impegna, altresì, a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi.

I controlli da parte del Comune di Milazzo non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita dalla ditta concessionaria, sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

Il concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'esecuzione della fornitura e del servizio di gestione.

A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Milazzo), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant’altro.

A tal fine il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, anche di una polizza delle coperture assicurative (CAR) previste dalla normativa vigente che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere , anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione delle forniture per una somma assicurata di € 1.354.414,42 così suddivisa :

* partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei : euro 1.244.414,42 :lavorazioni( *la partita riguarda il rimorso delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate ;*),
* partita 2 opere ed impianti preesistenti : euro 100.000.00 ( *la partita riguarda il rimborso degli eventuali danni materiali e diretti verificatesi in dipendenza della esecuzione dei lavori)*
* partita 3 – costi di demolizione e sgombero pari ad euro 10.000,00 ( *la partita garantisce i rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate*

La suddetta polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale pari a € 5.000.000,00

La/e suddetta/e polizza/e dovranno essere consegnate, in copia, al Comune di Milazzo prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna delle aree se effettuata nelle more della stipulazione, munita della quietanza in segno d’attestazione di vigenza, e successivamente esibita annualmente, debitamente quietanzata. Resta inteso che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla/e Compagnia/e di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc..

L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo.

Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico del Concessionario

In particolare, l’Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi.

La stipula della polizza assicurativa, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.

La Concessionaria , entro il termine di 20 ( venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito , è tenuta al reintegro della cauzione , qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale per l’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere i contratto.

**Art. 28**

**SISTEMI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, ESECUZIONE DELLE FORNITURE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

* 1. I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo in ogni caso che i soggetti che eseguiranno lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della vigente normativa, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali dovranno essere qualificati ai sensi del Codice per la tipologia e gli importi da eseguire.

* 1. **AVVALIMENTO**

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice. L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda i titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti il concorrente, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Milazzo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

* 1. **Il SUBAPPALTO è disciplinato dall’ articolo 174 del codice.**

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori .

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

* 1. **CESSIONE E SUB CESSIONE**

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria la CESSIONE DEL CONTRATTO, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno. È vietata la sub-concessione totale o parziale del servizio: il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità , fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 del Dlgs.n.50/2016.

**Art. 29**

**OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

La ditta concessionaria ha l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali ( *D.Lgs 101 del 10.08.2018)*

Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.

In particolare varranno le seguenti condizioni:

* La Ditta Concessionaria viene designata Responsabile del trattamento dati di cui al presente incarico;
* in quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal D.Lgs.101 del 10.08.2018;
* procederà alla verifica ed all’aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La Concessionaria s’impegna espressamente a:

1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
2. dotarsi , a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l’area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.
3. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché a rispettare quanto disposto dalla Carta della Qualità del Servizio;
4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto e nella Carta Qualità;
5. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
6. relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d’indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Locale;
7. relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia, come disciplinate dal piano di manutenzione alla presente allegato e alle eventuali disposizione operative impartite dal DEC;
8. comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
9. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
10. rispettare, anche nell’espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
11. versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione.
12. la concessionaria si obbliga a consentire all’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13. Si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Comunale.
14. Si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto.
15. Si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
16. Si obbliga a depositare presso il Comando di Polizia Locale i tablet e i palmari e quanto utilizzato per la rilevazione delle violazioni al C.d.S., a fine giornata lavorativa.
17. La Concessionaria, a mezzo del proprio Responsabile verso l’Amministrazione Comunale, dovrà:

* curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente contratto;
* procedere all’aggiornamento e verifica degli incarichi per il trattamento dei dati personali,comunicando altresì le singole determinazioniall’Amministrazione Comunale.

**Art. 30**

**STIPULA CONTRATTO**

La Convenzione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica, con spese di rogito e fiscali interamente a carico del Concessionario. Il contratto sarà sottoposto all’osservanza da parte del Concessionario delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e delle clausole T & T contenute nel documento del 21.12.2016 approvato da ITACA.

**Art. 31**

**ARBITRATO**

Nel caso di controversie è escluso il ricorso ad arbitrati.

**Art. 32**

**PRIVACY**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 , il Concessionario del servizio è designato Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso. Corresponsabili sono ritenuti i dipendenti per il trattamento dati nel corso dell’espletamento del servizio su strada.

**Art. 33**

**DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

La ditta aggiudicataria si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente e quello dell’Ente concedente, pubblicato sul sito del Comune, sotto la sezione Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

**Art. 34**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente capitolato d’oneri, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al servizio, il protocollo di legalità vigente nel Comune di Milazzo, le Ordinanze comunali attinenti alla sosta a pagamento, le disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari., le norme previdenziali , antinfortunistiche , fiscali e per la sicurezza, le norme introdotte dal D.lgs. n.50/2016 e sss.mm.ii. –Nuovo Codice dei contratti pubblici- per quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

**Art. 35**

**DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO**

Precisando che si intendono richiamati e trascritti, anche se materialmente non allegati , tutti gli elaborati e i provvedimenti deliberativi e dirigenziale citati infra, al presente Capitolato si allega:

* Relazione Tecnico –Illustrativa “ Delimitazione delle aree di sosta attinente il Piano della sosta a pagamento”
* Elaborato “ Aree urbane di sosta a pagamento “
* Elaborato “ Allegato 2 “ Piano di manutenzione – Interventi previsti dal piano della sosta a pagamento “;
* Elaborato “ Allegato 3 “ Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza “
* Elaborato “ Penali e principali sanzioni “.